

I CONTRATTI AGRARI IN SICILIA NEL PERIODO PREUNITARIO: IL CASO DI MISTERBIANCO 1810-1860

by

“A STRANGE SITE”

<http://astrangesite.altervista.org>

powered by dott. Alessandro Strano

In memoria di
Carmelo Stimoli.

PREMESSA

Lo studio del passato non può e non deve essere un'attività fine a se stessa. "Tutt'altro è il motivo che ci spinge alla ricognizione del nostro passato. Poiché, esso agisce comunque sul nostro presente e lo condiziona, l'unica possibilità che ci resta di riacquistare libertà e creatività nei confronti di tale passato-presente è appunto quella di prenderne coscienza e di saperlo riconoscere in noi, nei nostri sentimenti, atteggiamenti, concetti, comportamenti, e fuori di noi, nelle istituzioni, nella società, nelle tecniche di produzione e, insomma, in tutto ciò in cui la storia si è concretata e oggettivata. Solo così potremo veramente decidere di continuare le tradizioni, se consapevolmente le vogliamo, o di troncarle non per semplice reazione emotiva, ma ancora una volta in base a una scelta criticamente fondata"¹.

Ogni singolo individuo fa continuamente un esame di coscienza, ovvero passa in rassegna la propria storia, nel tentativo di capire in che cosa ha sbagliato e in quali momenti, invece, si è comportato adeguatamente. Questo riesame gli consentirà di adottare in futuro una condotta conforme alle esigenze del caso. Analogamente, la maturazione di una consapevolezza storica deve essere per la collettività uno spunto per il progresso, per il miglioramento morale ed economico. Deve, nella fattispecie, ma questo vuole essere solamente uno stimolo, fare comprendere come sullo sfruttamento altrui non sia affatto possibile edificare una società sana e prospera. La trasformazione agraria, che nel periodo qui

¹ A. Camera – R. Fabietti, Storia 1, Bologna 1979, premessa X.

esaminato interessò limitate aree della Sicilia, fu attuata da proprietari che seppero riversarne i costi sui contadini. Sorge allora una domanda e cioè: quali sarebbero stati i risultati di tale processo se fossero state utilizzate soluzioni più eque? Infatti, sembra plausibile ammettere che la condotta del contadino, privo di un proprio interesse alla realizzazione di opere delle quali sarebbe stato un altro a godere, abbia potuto, almeno in parte, ostacolare e rallentare tale processo di trasformazione. Del resto, la presenza nei contratti miglioratori di clausole particolarmente onerose, come "[l']arresto personale", non costituisce, forse, una costante pressione esercitata sul contadino volta a forzarlo alla realizzazione di migliorie che, altrimenti, non avrebbe effettuato semplicemente perché non ne avrebbe tratto alcun vantaggio? In un'epoca in cui si parla tanto di opere di ingegneria genetica se ne consenta una, senz'altro meno pericolosa, di ingegneria del pensiero nel tentativo di ricostruire quello che avrebbe potuto essere l'atteggiamento del contadino nei confronti di tale coercizione. A tal fine ci si affiderà ad alcuni passi della Sacra Bibbia che sembrano adattarsi convenientemente allo scopo. "Ho preso in odio ogni lavoro da me fatto sotto il sole, perché, dovrò lasciarlo al mio successore(...). Eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza(...). Sono giunto al punto di disperare in cuore mio per tutta la fatica che avevo durato sotto il sole, perché, chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare i suoi beni a un altro che non vi ha per nulla faticato"².

1. I contratti agrari: il caso di Misterbianco

I paragrafi che seguono sono il frutto dell'esame dei contratti agrari rogati in Misterbianco tra il 1810 e il 1860 e riguardanti terreni siti nel medesimo comune; tali contratti sono reperibili presso l'Archivio di Stato di Catania (d'ora in poi A.S.C.). Il loro studio ha permesso di ottenere informazioni di varia natura che consentono una lettura in veste locale della più generale condizione economico-sociale insulare. Tuttavia, il quadro che ne risulta può offrire solamente una veduta parziale di un universo che in parte continua a rimanere celato. Innanzitutto, perché non sempre nei contratti non si rinvencono gli elementi necessari ad una corretta determinazione dei prezzi, dei fitti e dei canoni enfiteutici. Questi, ovviamente, variano in funzione di diversi fattori fra i quali vanno annoverati l'estensione del terreno, la fertilità del suolo, la destinazione colturale, la densità delle colture arboree e arbustive, la presenza di pozzi, l'esistenza di fabbricati (case, cisterne, palmenti, ecc.), le prestazioni a carico dei contraenti, la distanza dal centro abitato. Non sempre, come si diceva, tutti questi elementi emergono esplicitamente dal contratto ed inoltre il tentativo di estrapolarli dalle informazioni reperibili comporta inevitabilmente un certo grado di soggettività. Ciò ha una notevole importanza perché la "storia economica è essenzialmente quantitativa, e quindi si vale parecchio di statistiche. Tuttavia, [non si deve dimenticare che] le cifre[, di cui in genere si può disporre,] hanno limiti spesso non compresi dai profani e trascurati talvolta dagli specialisti, i quali, dal momento che hanno bisogno delle cifre, le accettano con un senso critico minore di quello che dovrebbero avere"³.

A questa limitazione se ne aggiunge un'altra della quale è, però, difficile valutare l'effettiva consistenza. Difatti alcuni contratti furono conclusi solo verbalmente ed in quanto tali non ci sono pervenuti ed inoltre, ed è questo l'aspetto più importante, non se ne può conoscere la numerosità. Anzi non sarebbe neppure possibile affermare che tale fenomeno esistesse se non fosse per la strana circostanza che di tali contratti a volte emergono delle

² Ecclesiaste 2,18-21.

³ E. J. Hobsbawm, *La rivoluzione industriale e l'impero*, Torino 1972, prefazione XI.

tracce. E' questo, ad esempio, il caso degli atti rogati dal notaio Domenico Marchese vol. 1025/1845/f. 145⁴ e vol. 1025/1845/f. 251 nei quali si legge che i terreni erano stati in precedenza concessi verbalmente ad enfiteusi perpetua, ma che a causa degli arretrati del censo, come si legge nel primo atto, ovvero per "assodare" i loro diritti con un titolo autentico, come invece è riportato nel secondo, le parti sono in seguito addivenute alla stipulazione di un atto scritto. Questo è anche il caso dell'atto di gabella (affitto), sempre rogato dal notaio Domenico Marchese vol. 1038/1858/f. 584 dove si legge che parte delle terre erano state già piantate a vigna "verbalmente senza scrittura" dal 1° settembre 1855, o ancora dell'atto di enfiteusi rogato questa volta dal notaio Giacomo Condorelli vol. 7207/1848/f. 173 due anni dopo la concessione verbale non essendo stato possibile, non si capisce bene per quale motivo, stipulare l'atto allora. Tali esempi, che sono in realtà poco numerosi, potrebbero non giustificare l'attribuzione di una eccessiva importanza al fenomeno ma, in effetti, è stato possibile ricavare ulteriori indizi. Nel fondo dei beni ecclesiastici presso lo stesso Archivio di Stato, elenco n° 1, busta n° 23 (corridoio piccolo p.s., scaff. I cass. 1-18 e scaff. II cass. 1-8), in una lettera datata 15 dicembre 1852 e spedita "[dall']Amministrazione Civile del Comune di Misterbianco" al "Sig. Intendente della Provincia" si legge: "(...) circa ai documenti che si richiedono allo stato dei beni alienabili per la soppressa Confraternita di Sant'Orsola, Le manifesto che per i beni urbani rustici riportati nello stato a Lei trasmesso non esistono atti di locazione essendo affittati verbalmente (...)".

L'esistenza di queste limitazioni non può comunque esonerare dal tentativo di fornire una chiave di lettura della realtà che emerge dai contratti sulla base dei documenti reperiti; tentativo che, però, richiederà una particolare prudenza nelle interpretazioni, ed è proprio questo che si è cercato di fare.

2. Dinamica contrattuale: vendite, enfiteusi, affitti e metaterie

Dall'esame dei contratti agrari attinenti alla realtà locale di Misterbianco è emerso un quadro che riflette perfettamente la realtà insulare. Si tratta, invero, della rappresentazione di una società fortemente eterogenea nella quale la povertà è manifestata da clausole piuttosto onerose, che di volta in volta saranno puntualmente sottolineate. Ma è anche il quadro di una di quelle poche zone dell'isola coinvolte in quel lento ma continuo processo di trasformazione agraria che nel tempo mutò l'aspetto delle aree costiere. Infatti, è possibile notare la copiosa presenza di contratti miglioratori ma anche la loro ricchezza di clausole e la varietà delle medesime. Tali contratti, che rappresentarono il principale strumento per la trasformazione colturale e il miglioramento fondiario, nel caso di Misterbianco contribuirono ad impreziosire il territorio arricchendolo di viti ed alberi di varia specie, tra cui ulivi, mandorli e gelsi. Parimenti, si può agevolmente notare la numerosità dei rapporti, siano essi compravendite, affitti, ecc., che si riferiscono a vigne o comunque a terreni con una certa densità arborea e arbustiva e ciò, appunto, a testimonianza del processo di trasformazione di cui si diceva.

Nel paragrafo seguente saranno trattati i contratti miglioratori, mentre qui di seguito ci si limiterà ad esporre, in riferimento alle altre tipologie contrattuali, quei tratti giudicati più significativi.

Compravendite

Per quanto riguarda le compravendite, in aggiunta all'osservazione che è stata fatta sopra, sembra opportuno sottolineare l'esistenza di una particolare categoria di rapporti. Si tratta, invero, di quelle compravendite in cui al venditore veniva riconosciuta la facoltà di

⁴ I numeri riportati indicano il numero del volume, l'anno del rogito ed il numero del foglio.

riscattare il fondo ceduto che spesso e in genere nel medesimo atto gli veniva concesso in affitto dallo stesso acquirente per un periodo di tempo pari a quello entro cui doveva essere esercitata la facoltà di riscatto. Merita di essere citata la clausola che stabiliva l'estinzione della facoltà di riscatto nel caso in cui il venditore fosse "morto[, ma] di morte naturale"⁵. Il venditore, evidentemente, temeva che l'acquirente avesse potuto tentare di consolidare il proprio acquisto ricorrendo alle maniere forti.

Va anche notato come solamente in pochi casi il venditore, che generalmente era un contadino o un "bracciale" (bracciante), riusciva ad esercitare tale facoltà e poteva pertanto ritornare in possesso del terreno in precedenza alienato.

Tale fenomeno, particolarmente diffuso nella zona etnea, cioè in un'area dove le colture più redditizie, come la vite e gli agrumi, avevano trovato sedi più propizie alla loro diffusione, era una manifestazione dell'indebitamento che coinvolgeva le piccole ma anche le grandi proprietà caratterizzate da un consistente processo di intensificazione fondiaria. Difatti, tali atti rappresentavano il saldo di un debito del cedente che non volendo rinunciare del tutto al proprio appezzamento lo prendeva in affitto nella speranza di poterlo riscattare. E in effetti, l'esistenza di un indebitamento traspare chiaramente nei casi in cui la posizione debitoria del venditore - nella fattispecie nei confronti dell'acquirente - è testimoniata dalla compensazione di tutto, o anche solamente di parte, del prezzo con il debito che egli aveva nei confronti dell'altro contraente, oppure in quei casi in cui l'acquirente era delegato a versare parte del prezzo a terzi creditori del cedente. Talvolta è, invece, emerso un vero e proprio stato di indigenza come quando, con magnanimità, il duca di Misterbianco Alberto Trigona acquistò un terreno di poche centiare di estensione pagandolo più del doppio del valore di stima perché la venditrice era "in stato di povertà"⁶.

In ogni caso, le compravendite riguardavano terreni di piccola (non più di 10 ettari) e, soprattutto, di piccolissima estensione (non più di mezzo ettaro). Gli acquirenti erano generalmente possidenti di estrazione borghese, rurale o ecclesiastica mentre i venditori appartenevano per lo più alla borghesia o ai ceti rurali.

Enfiteusi

Analogamente a quanto si verificò nel resto dell'isola e a causa della continua inflazione, i contratti di enfiteusi persero la loro importanza. Del resto, i pochi contratti stipulati non solo riguardavano terreni di piccola e piccolissima estensione ma, inoltre, eccetto pochissimi casi, l'enfiteuta non era affatto tenuto a realizzare opere specifiche, stabilendosi, per lo più, un generico obbligo di miglioramento del fondo. In ogni caso, gli ampi poteri spettanti all'enfiteuta spingevano il proprietario a tutelarsi con varie clausole. Anzi, questa preoccupazione sembra, in genere, prevalere sulle altre come a volere testimoniare che lo scopo principale del proprietario non fosse quello di pervenire, attraverso il lavoro e le spese altrui, al miglioramento del fondo ma piuttosto quello di godere, da parassita, di una rendita perpetua. Difatti, l'enfiteuta era, in genere, tenuto a disporre del proprio diritto "solamente a [favore di] persone abili a convenirsi e sufficienti a pagare il canone, dovendo[, inoltre,] in caso di vendizione (vendita), permutazione, alienazione ricercare come si obbliga[va] per se e suoi eredi il detto... [concedente, o suoi eredi, per sapere se avesse voluto, o avessero voluto,] detta terra per quella porzione di meno che gli si accorda[va]... [dalla legge,] del prezzo che dagli altri... [fosse stato offerto] e non volendo detta terra per quella porzione di meno allora" avrebbe, o avrebbero, percepito il laudemio⁷.

⁵ Cfr. A.S.C., Atti notaio Filippo Neri Perina, vol. 2073/1841/f. 93.

⁶ Cfr. A.S.C., Atti notaio Giacomo Condorelli, vol. 7209/1850/f. 117.

Un'altra clausola diretta a tutelare gli interessi del proprietario era quella che obbligava l'enfiteuta ad eseguire i miglioramenti soltanto con "suoi propri denari e [a sue proprie] spese e mai però con denari di altri, né dati a mutuo, né a suggiogazione". Il proprietario, evidentemente, temeva che, per effetto dei debiti contratti dall'enfiteuta, terzi avessero potuto acquisire un privilegio sul raccolto per la soddisfazione del credito.

In genere i concedenti erano membri della nobiltà e del clero, invece i subconcedenti erano per lo più borghesi mentre gli enfiteuti, ma anche i subenfiteuti, appartenevano ai ceti rurali o alla borghesia.

Gabelle (affitti)

Per quanto riguarda gli affitti due sono gli elementi che balzano subito in evidenza. Il primo è la breve durata del rapporto, in genere compresa tra uno e sei anni, il secondo è il numero ristretto di casi in cui il canone era convenuto in natura. Quindi, anche riguardo agli affitti la realtà locale non fa che rispecchiare il contesto insulare.

Il rapporto di affitto nella maggior parte dei casi cominciava dal 1° settembre per le terre, ma a "frutti finiti", cioè dopo la raccolta dei frutti, per gli alberi e/o gli arbusti nel caso in cui, ovviamente, vi fossero colture legnose, e terminava il 31 agosto per le terre, ma a "frutti finiti" per le colture legnose.

Al pagamento del canone - in genere dovuto in ogni 25 luglio per i seminativi ovvero nella vendemmia, quindi fine settembre inizio ottobre, per i vigneti - si aggiungevano spesso altre prestazioni periodiche, dette "carnaggi", consistenti nella consegna al concedente di un certo numero di polli, di agnelli, oppure di una quantità di frutta o di paglia. L'affittuario doveva, inoltre, sostenere l'onere delle imposte comunali che colpivano la produzione dei beni di prima necessità.

Varie erano le clausole dirette a tutelare l'interesse del concedente alla riscossione del fitto. Questo scopo poteva essere conseguito sottoponendo a "speciale ipoteca" alcuni beni immobili dell'affittuario; oppure mediante la sanzione dell'arresto personale, in caso di inadempimento, per "espressa convenzione e patto" oltre all'applicazione di tutte le coercizioni "volute dalla legge"; o stabilendo la risoluzione del contratto in caso di mora nel pagamento del fitto; ovvero tramite l'esplicita rinuncia, da parte dell'affittuario, ai benefici di legge per i "casi fortuiti ed infortuiti, preveduti ed impreveduti, ordinarij e straordinarij"; oppure vietando all'affittuario di "uscire e trasportare altrove i prodotti... prima di... [aver eseguito] i pagamenti" del fitto. Il subaffitto era spesso subordinato al consenso del concedente il quale, evidentemente, temeva che terzi poco diligenti potessero subentrare nella conduzione del fondo e cagionare danni alle colture, agli alberi o ai fabbricati, o che, comunque, potessero arrecare un pregiudizio a causa della loro morosità.

Quando l'affitto riguardava seminativi, non di rado, il concedente si obbligava a dare, sebbene talvolta solo previa esplicita richiesta da parte dell'affittuario, la semente che gli si doveva restituire nella raccolta "alla raggione di 20", cioè gli si dovevano consegnare venti tumoli di semente per ogni salma che aveva dato; in altri termini l'affittuario doveva restituire la semente pagando un interesse del 25%. Altre volte, invece, il concedente forniva una certa quantità di paglia o di "grasso" (sterco) che l'affittuario doveva poi restituire, nella stessa quantità, allo scadere del contratto.

Se talvolta da una parte l'affittuario poteva fruire gratuitamente dell'uso dei fabbricati che si trovavano sul fondo, dall'altra, invece, le colture legnose esistenti sui seminativi restavano in genere per conto del concedente; l'affittuario, però, sotto la propria

⁷ La riduzione del prezzo, che corrisponde al laudemio, era pari ad 1/10 del prezzo ed in seguito (1819) fu portata ad 1/50 del prezzo stesso.

responsabilità, era tenuto a custodire gli alberi, mentre gli si proibiva di rimondarli e gli si vietava di pascolare qualsiasi specie di animali. Il divieto di rimondare gli alberi si collegava non solo al timore che tale operazione potesse essere svolta in modo non appropriato arrecando, quindi, danni alle piante, ma soprattutto a quello che la stessa venisse eseguita nell'intento di ottenere quanta più legna d'ardere fosse possibile. In effetti la breve durata del rapporto non incoraggiava di certo l'affittuario a tenere una condotta diligente. Anche il divieto di pascolo va interpretato in base all'esigenza di prevenire danni alle piante o ai frutti.

Le uniche clausole che si riferiscono alle operazioni colturali si limitano a stabilire lo stato in cui dovevano essere lasciate le terre nell'ultimo anno, indicando la superficie da tenere a maggese nudo ovvero a maggese vestito di leguminose, soprattutto di fave. Sono, invece, pochi i contratti in cui si parla esplicitamente di concimazione; il "grasso" poteva essere impiegato sia per il maggese dell'ultimo anno sia per le colture. Senza alcun dubbio, nella maggior parte dei casi, il contraente più debole era proprio l'affittuario, anzi la sua debolezza economica emerge chiaramente da quei rapporti in cui gli si imponeva la coltivazione, e senza alcun compenso, di tratti del fondo che, però, restavano per conto del solo concedente, ma è altrettanto evidente nei casi in cui si stabiliva lo scioglimento del contratto, già di per se piuttosto breve, seppure con preavviso da darsi prima della fine dell'anno colonico, qualora il proprietario avesse deciso di vendere il fondo. In genere i concedenti erano possidenti di estrazione borghese, rurale o ecclesiastica, oppure appartenevano alla nobiltà, mentre gli affittuari appartenevano per lo più ai ceti rurali.

La superficie dei terreni concessi in affitto, ovviamente nei casi in cui è riportata, non supera la media estensione.

Metaterie (colonie parziarie)

Anche le metaterie, che si attuavano per la cerealicoltura, erano caratterizzate da una breve durata in genere compresa, come per gli affitti, tra uno e sei anni colonici; l'anno colonico cominciava dal 1° settembre e terminava al 31 agosto dell'anno successivo. Del resto, come emerge dalla lettura di molti contratti, la metateria, spesso, si attuava per la coltivazione di fondi presi in affitto. Si tratta, comunque, di rapporti caratterizzati da una notevole varietà di patti soprattutto per quanto attiene alla divisione dei prodotti del fondo e al conferimento della semente e per questo motivo, qui di seguito, saranno esposte solamente le clausole più comuni. La semente dei cereali, cioè orzi e frumenti come farro, "tumminia" (grano marzuolo), "majorca" (grano gentile), doveva essere conferita dal metatiere "a semente persa"; in altri termini, il metatiere conferiva la semente senza avere diritto, però, ad alcuna restituzione. Inoltre, se ne era sprovvisto poteva, in genere, richiederla al concedente che l'avrebbe data esigendone, però, la restituzione, al tempo del raccolto e dalla quota colonica spettante al metatiere, alla "raggione di 20"; in altri termini il metatiere doveva restituire 20 tumoli per ogni salma di seme ricevuta pagando quindi un interesse del 25% per sette mesi. In altri casi, invece, la semente doveva essere conferita dal concedente che ne esigeva la restituzione, sempre "alla raggione di 20" e al tempo del raccolto, ma non dalla quota colonica spettante al metatiere bensì dalla massa comune del raccolto. In ogni caso, la semente da restituire doveva essere "crivillata [cernita] a crivo [vaglio] d'aja [aia] e netta di crusca e paglia". Altre volte, infine, il metatiere conferiva solamente metà della quantità di seme necessaria, o anche solamente un terzo ricevendo, però, in quest'ultimo caso un terzo del raccolto e non la metà. Invece, la semente dei legumi, si tratta soprattutto di "fabbe" (fave) e di ceci, doveva essere conferita dal metatiere "a semente persa" oppure era dovuta per metà dal concedente e per metà dal metatiere. Per la ripartizione dei prodotti, cioè cereali, paglia e legumi, ed eventualmente dopo aver tolto dalla massa comune del raccolto la decima, la semente da restituire al concedente o la porzione che gli spettanteva antiparte, si procedeva

alla divisione in due parti uguali di cui una spettava al concedente e l'altra al metatiere. Raramente, invece, questi riceveva una quota del frutto degli alberi esistenti sul fondo poiché, le colture legnose e i loro frutti restavano, in genere, per conto del concedente il quale, talvolta, riservava per sé, in parte o in tutto, anche il diritto di pascolo. Tutte "le spese di semina e d'uopo fino al raccolto", ma anche quelle del trasporto dei covoni sull'aia e della trebbiatura erano, per lo più, a carico del metatiere. Un contributo del concedente lo si trova soprattutto alle imposte comunali che colpivano la produzione dei generi di prima necessità e alla "ligame" (legame, spago), utilizzata per legare le messi; difatti, questi oneri, spesso, erano sostenuti a spese comuni. Talvolta, il concedente forniva anche una o due carrozze, con buoi e conduttore, per trasportare i covoni sull'aia, mentre il metatiere, oltre a dare la cibaria al conduttore, doveva pagare uno o più "proitori", cioè le persone incaricate di mettere le "gregne" (covoni) sulla carrozza. Altre volte, invece, nel primo anno il metatiere riceveva una certa quantità di paglia per l'alimentazione dei suoi animali. In questi casi, però, al concedente spettava una quota maggiore nella ripartizione della paglia, ovvero riceveva tutta la paglia dell'ultimo anno, oppure il metatiere, alla scadenza del rapporto, era tenuto a restituire altrettanta paglia. Le clausole attinenti alle operazioni colturali si riferiscono, per lo più, all'aratura; il metatiere, prima di procedere alla semina, doveva, a sue proprie spese, arare le terre adoperando uno o due aratri ovvero, nei tratti dove era necessaria una maggiore attenzione per evitare danni alle colture legnose, la zappa o doveva pagare gli "individui per assistere" con la zappa. Talvolta, però, le spese di aratura erano per metà, o anche per intero, a carico del concedente. Altre clausole si riferiscono, invece, al debbio, alla concimazione - è indicata la quantità di "grasso" che doveva essere impiegata - o all'avvicendamento delle colture; da queste ultime si evince l'uso di rotazioni triennali basate sul metodo dei tre campi, oppure di rotazioni biennali od anche la pratica del ringrano. Lo sterco doveva essere trasportato sul fondo a spese del metatiere mentre il costo di acquisto poteva essere a carico del metatiere, o del concedente ovvero, seppure in misura diversa, di entrambi. Per il resto, il metatiere, alla scadenza del contratto, era tenuto a restituire le terre nelle stesse condizioni in cui gli erano state consegnate nel primo anno e quindi con una certa superficie tenuta a maggese, ed inoltre doveva "fare le colture nei modi e tempi opportuni e non facendole... [avrebbe potuto] fare ciò... [il concedente] a spese, danni e interessi" del primo ed, in particolare, la messe del frumento doveva essere fatta uno "spango" (cioè un palmo) sopra terra "senza far perdita di stelo per la paglia da ricavarsene". I concedenti, in genere, erano possidenti di estrazione borghese, rurale o ecclesiastica, oppure nobili sebbene vi fossero anche massari ed affittuari, mentre i metatieri appartenevano per lo più ai ceti rurali.

3. I contratti miglioratari: colonie ed affitti

I contratti miglioratari, rogati in Misterbianco, si riferiscono quasi esclusivamente all'impianto di vigna⁸, sebbene all'obbligo principale si aggiungesse spesso quello attinente alla piantagione di alberi di varia specie tra cui, soprattutto, ulivi e mandorli; in alcuni casi, vedasi l'atto di colonia vol. 1040/1860/f. 33 r. rogato dal notaio Domenico Marchese, si parla anche dell'impianto di "innesti di portogalli" (aranci dolci). Se ci si limita ad osservare la denominazione di tali contratti si potrà notare una notevole varietà di rapporti: "colonia parziaria", "enfiteusi temporanea", "gabella a migliorare" o semplicemente "gabella". Se, invece, si presta attenzione alla natura dei patti sarà possibile individuare due gruppi di cui uno, che tra l'altro è quello meno numeroso, include gli affitti miglioratari mentre l'altro,

⁸ Generalmente si tratta di vitigni della varietà "nerello mascalese" che produce uva nera e della varietà "catarratto" che invece produce uva bianca.

ovviamente più copioso, raggruppa quei rapporti che prevedevano un periodo iniziale di affitto, ovvero un periodo iniziale di franchigia, al quale seguiva un rapporto di colonia parziaria. Qui di seguito sarà trattato quest'ultimo gruppo mentre gli affitti miglioratari saranno esaminati più avanti.

Colonia parziaria

La maggiore preferenza accordata ai rapporti miglioratari di colonia parziaria rispetto a quelli di affitto può essere giustificata innanzitutto dalla necessità di assicurare ai contadini un lungo periodo di stabilità del rapporto, indispensabile affinché, questi potessero accettare rischi ed oneri molto elevati come in effetti lo sono quelli che l'impianto di vigne comporta ed in secondo luogo dal vantaggio che il concedente ritraeva richiedendo, dopo il periodo iniziale della piantagione, non già un canone fisso bensì la partecipazione al prodotto di un fondo che con il trascorrere del tempo, per effetto dei miglioramenti realizzati dai coloni, avrebbe reso un raccolto sempre più abbondante. Inoltre, il rapporto di colonia parziaria garantiva al concedente un'ampia possibilità di controllo e di intervento nella conduzione dell'impresa. In genere, il rapporto cominciava dal 1° settembre per le terre ma a "frutti finiti" per le colture legnose, ovviamente nel caso in cui ve ne fossero e non restassero per conto del concedente, e terminava il 31 agosto dell'ultimo anno per le terre ma a "frutti finiti" per le viti e per gli alberi il cui frutto non fosse stato riservato al concedente. La durata andava dai 18 anni - in questo caso, però, si riconosceva ai coloni la possibilità di continuare per altri 12 oppure 18 anni - fino ai 36 anni; vi sono anche rapporti aventi una durata inferiore, però questi prevedevano sempre un compenso per le migliorie realizzate. I coloni erano tenuti a piantare "infra lo spazio di anni 2", a loro spese e senza alcun compenso, "in vigna le terre" e a ripiantare gli arbusti che sarebbero seccati. Prima di procedere alla piantagione il terreno doveva essere accuratamente preparato, in particolare i coloni dovevano dissodarlo ed asportare le pietre esistenti. All'obbligo di piantare le viti, si aggiungeva sovente quello attinente alla piantagione e alla successiva coltivazione, da eseguirsi senza alcun compenso, di un certo numero di alberi - per lo più si trattava di ulivi, mandorli, gelsi neri, fichi, fichi d'India, prugni, peri, meli - per ogni tumolo di terra. Tali alberi dovevano essere forniti dagli stessi coloni, oppure dal concedente ovvero, seppure non necessariamente in misura uguale, da entrambe le parti. Generalmente, però, il costo di acquisto delle piante che dovevano sostituire quelle seccate era a carico dei soli coloni e per di più, spesso, si stabiliva che gli alberi ripiantati dovevano essere della stessa altezza di quelli seccati. Gli alberi, comunque, venivano piantati lungo i confini ovvero in quei tratti del fondo dove la natura del terreno non si prestava ad accogliere le viti. Allo scadere del contratto le viti e gli alberi restavano per conto del concedente sebbene, nella maggior parte dei casi, ai coloni non venisse riconosciuto alcun compenso né per i miglioramenti realizzati e neppure per le spese sostenute.

Molto varie erano le clausole attinenti alla divisione del raccolto. La quota spettante ai coloni variava, ovviamente, secondo l'apporto del concedente alle spese di coltivazione, la qualità dei terreni e la complessità dei lavori che i coloni dovevano eseguire nel corso del rapporto. In genere per i primi tre anni era richiesto il pagamento del fitto - dovuto a fine agosto oppure ad inizio settembre ovvero in ogni 25 luglio - ma in altri casi, sempre per lo stesso periodo di tempo, si "rilascia[va]... il diritto della gabella". Comunque durante tale periodo il prodotto della vigna - in realtà nulla se si considera che la fruttificazione della vite non inizia prima del quarto anno - spettava per intero ai coloni. Trascorso detto periodo il mosto veniva ripartito tra le parti "a bocca di tina (tino) nel palmento". Ai coloni spettava, in genere, una quota pari alla metà, che talvolta poteva salire fino ai 2/3 o, anche, scendere ad

1/3. Spesso, però, il concedente riservava per suo conto, come antiparte, una quantità di mosto compresa tra mezza quartara e due quartare e mezzo per ogni tumolo - le misure di capacità e di superficie sono quelle legali - di terra. Comuni erano le clausole che riservavano la vinaccia - usata per estrarre l'alcool e il cremor di tartaro ma anche per la preparazione di vinelli, ed eventualmente, dopo l'esaurimento come foraggio e infine come concime⁹ - al concedente e i sarmenti ai coloni benché in alcuni casi questi fossero tenuti a consegnarne un certo numero di fasci al concedente. Invece, i frutti degli alberi che dovevano essere piantati e soprattutto quelli degli alberi già esistenti sul fondo restavano, nella maggior parte dei casi, per esclusivo conto del concedente. Difatti, sono pochi i contratti in cui ai coloni veniva riconosciuta una quota, per lo più 1/2, delle olive o delle mandorle e una porzione, da 1/2 ai 3/4, ovvero anche tutti i frutti dei fichi, dei fichi d'India e, in genere, degli altri alberi e lo stesso dicasi per la fronda dei gelsi neri.

Nel corso dei primi tre anni ai coloni era, generalmente, riconosciuto il diritto di seminare per loro esclusivo conto, usando semente propria e a proprie spese, "triacche" (fagioli) oppure altre leguminose. Del resto era questa l'unica fonte di sostentamento sulla quale i coloni potevano fare affidamento durante il periodo iniziale del rapporto per il semplice motivo che la fruttificazione della vite non inizia prima del quarto anno. Talvolta e soprattutto nei casi in cui non era dovuto il fitto iniziale questo diritto diveniva un vero e proprio obbligo e il prodotto di tali colture doveva essere diviso a metà tra il concedente e i coloni. In ogni caso, trascorso detto periodo ai coloni era proibito di seminare generi o di piantare alberi di qualsiasi specie eccetto, ovviamente, quelli di cui si parlava nel contratto. In genere le spese di coltivazione, di vendemmia, di custodia del fondo e quelle di pigiatura delle uve ma anche le imposte comunali che colpivano la produzione dei beni di prima necessità erano a carico dei coloni. Se sul fondo si trovava o veniva costruito, dal concedente, un "palmento" allora le uve dovevano essere pigiate in esso e i coloni dovevano pagare una somma da 8 a 14 tari per ogni giorno di lavoro a titolo di "diritto di palmento". Solamente in pochi casi era previsto un contributo del concedente alle spese di "palmento" o a quelle del guardiano che veniva scelto dal concedente per custodire il "frutto pendente" della vigna. Le canne, che erano usate per impalare le viti, talora venivano comprate a spese comuni, mentre altre volte dovevano essere fornite solamente dai coloni o dal concedente. Lo stesso dicasi per le spese di solforazione - lo zolfo trova tuttora impiego come anticrittogamico nella lotta contro l'oidio e la peronospora¹⁰ - sebbene siano pochi i contratti in cui si parli esplicitamente di dette spese.

Particolare attenzione era rivolta alla potatura delle viti. Difatti i coloni, che tra l'altro ne dovevano sostenere per intero le spese, erano tenuti ad eseguirla in modo gradito al concedente, ovvero in modo gradito alla persona nominata dal concedente. In alcuni casi, però, il concedente pagava uno o più periti agronomi mentre i coloni eseguivano il lavoro residuo o, a loro scelta, pagavano altri periti. Comune era la clausola che obbligava i coloni ad usare, per la coltivazione della vigna, la zappa e non l'aratro, ciò ovviamente allo scopo di prevenire danni alle viti che, in effetti, sono particolarmente delicate. Altrettanto comune era la clausola che riconosceva al concedente un diritto di prelazione nell'acquisto della, o di parte della, quota di "vino mosto" (il vino-mosto si ottiene dal mosto per spillatura¹¹) che i coloni avessero deciso di vendere. Se il concedente l'avesse voluta allora l'avrebbe pagata in base ai prezzi medi del giorno della consegna, nel caso in cui questa fosse stata fatta "nel tempo della vendemmia", ovvero "in base alla meta [calmiere] imposta dal Decurionato di Catania" se la consegna fosse stata fatta prima della vendemmia, oppure, in altri casi,

⁹ G. V. Villavecchia, *Merceologia*, Bologna 1972, vol. II p. 95.

¹⁰ G. V. Villavecchia, *Merceologia*, Bologna 1970, vol. I p. 155.

¹¹ G. V. Villavecchia, *Merceologia*, Bologna 1972, vol. II p. 94.

genericamente ai prezzi che sarebbero stati "praticati dai proprietari e coloni vicini". Tale prescrizione può, forse, essere vista come il retaggio del vecchio monopolio feudale sulla compravendita dei prodotti che, seppure abolito sul piano legale nel 1812, continuò a sopravvivere, come si può osservare, anche per mezzo di clausole negoziali.

Non di rado i coloni, sebbene non avessero diritto ad alcun compenso, erano tenuti alla realizzazione di ulteriori opere, come fosse per le siepi, "acconcie" (riparazioni) alle case, muri. Invece, erano pochi i casi in cui i coloni potevano fruire di una elargizione da parte concedente per la "facilitazione della piantaggione" della vigna.

Numerose erano le clausole dirette a tutelare il concedente. I coloni erano, innanzitutto, tenuti ad osservare i patti "pena danni, interessi e spese" e se non avessero adempiuto alle coltivazioni come dovuto allora avrebbe potuto farle il concedente a loro spese. A volte, in caso di inadempimento, si stabiliva la risoluzione del rapporto senza che i coloni potessero reclamare alcun compenso per i miglioramenti eseguiti; questa clausola era particolarmente favorevole al concedente che, per effetto della morosità dei coloni o delle difficoltà da questi incontrate, sarebbe ritornato, magari molto tempo prima della scadenza del contratto, in pieno possesso del fondo che, grazie ai miglioramenti realizzati dai coloni, avrebbe potuto essere allogato a condizioni più vantaggiose rispetto alla precedente concessione. Spesso, inoltre, ai coloni era vietato di pascolare, o più genericamente di introdurre, animali di qualsiasi specie e ciò allo scopo precipuo di prevenire danni alle piante e ai frutti. Anzi, talvolta, si stabiliva che in caso di danneggiamento agli alberi o alle vigne i coloni avrebbero dovuto pagare i danni secondo la stima un perito.

Talora, al rapporto principale si aggiungevano anche rapporti di metateria. Questi si attuavano su porzioni del terreno che dovevano essere piantate a vigna in periodi successivi e che, fino ad allora, sarebbero state destinate alla cerealicoltura, ovvero sul "terreno suscettibile di seminarsi". In quest'ultimo caso la durata era la stessa di quella del rapporto principale, cioè di quello attinente all'impianto della vigna, e pertanto era notevolmente superiore a quella dei tipici rapporti di metateria.

Affitti miglioratari

Del resto, come si diceva, sono stati trovati anche affitti miglioratari, denominati "gabelle a beneficiare", "gabelle a migliorare" o anche semplicemente "gabelle", la cui durata andava dai 9 fino ai 36 anni. Generalmente per i primi tre anni era stabilito un periodo di gratuità decorso il quale gli affittuari erano tenuti al pagamento del fitto. Questo, convenuto in mosto, era dovuto nella vendemmia di ogni anno "a bocca di tina, mercantibile [mercanteggiabile] e recettibile voltato in vinaccio [ovvero il mosto doveva essere in infusione con le vinacce] fuori acquato e maliziato [non annacquato nè guasto]". Se la vigna non avesse prodotto la quantità di mosto necessaria per pagare il fitto allora il concedente avrebbe preteso la differenza nell'anno "venturo e così a continuare". Per quanto attiene alla piantaggione delle viti e degli altri alberi, ma anche al diritto di prelazione del concedente nell'acquisto del vino-mosto che gli affittuari avessero deciso di vendere, si rinvia a quanto è stato detto in precedenza per le colonie. Qui ci si limita ad aggiungere che, oltre alle clausole che obbligavano gli affittuari ad osservare i patti "pena danni, interessi e spese" o che riconoscevano al concedente la possibilità di fare eseguire le coltivazioni, alle quali l'affittuario non avesse adempiuto nel modo dovuto, a spese di quest'ultimo, è proprio nei rapporti di affitto che sono state trovate le clausole attinenti alla sanzione "dell'arresto personale per espressa convenzione e patto". Altra clausola peculiare è quella che riguarda la potatura delle viti negli ultimi due o tre anni; questa, difatti, doveva essere eseguita in modo gradito al concedente, ovvero in modo gradito al perito agronomo nominato dallo stesso concedente. Sono pochi i contratti miglioratari, siano essi di affitto o no, in cui si riconosceva

un compenso per le migliorie realizzate. In questi casi il concedente, allo scadere del contratto, si impegnava a pagare per intero, o solamente parte oppure anche il doppio del valore dei miglioramenti realizzati e comunque senza considerazione "dell'impenso ma del solo meliorato" (cioè si consideravano solamente i miglioramenti effettuati e non anche la somma spesa) in base alla stima fatta da uno o due periti designati di comune accordo. Negli affitti, però, è più comune la clausola che stabiliva il rinnovo, alle medesime condizioni, del contratto nel caso in cui il concedente non avesse voluto pagare le migliorie. Difatti si legge che se il concedente non vorrà "il beneficio che forse si troverà allora... [il gabello] deve continuare nella suddetta gabella... [per lo stesso termine] e dello stesso modo" e così si farà in seguito, altrimenti se lo vorrà lo pagherà come stabilito. Nell'atto di metateria vol. 1222/1856/f. 611, rogato dal notaio Carmelo Condorelli Managò i contraenti stabilirono che il compenso, pari alla metà del valore di stima delle migliorie realizzate, poteva essere in denaro oppure "in prezzo" di porzione del terreno migliorato. Merita di essere citata, se non altro perché, espressione della debolezza economica dei contadini, la clausola inserita nell'atto di colonia parziaria rogato dal notaio Carmelo Condorelli Managò, vol. 1219/1853/f. 388 r., con la quale il concedente riconosceva un compenso per "il vitame... calcolandoli come legni secchi" e pagando solamente i 2/3 dell'importo. Generalmente, i rapporti miglioratari, siano essi di affitto o no, si attuavano su terreni la cui superficie non superava la media estensione (da 10 a 100 ettari) e che comunque, non configurando in genere una economia poderale, non potevano assicurare un lavoro continuo né la sussistenza annuale ad un intero nucleo familiare. Quindi il contadino era inevitabilmente costretto ad integrare altrimenti il proprio reddito. I concedenti, in genere, erano possidenti di estrazione borghese, rurale o ecclesiastica, oppure nobili, mentre i coloni e gli affittuari appartenevano per lo più ai ceti rurali.

4. Il fitto nelle due categorie di gabelle

Volendo effettuare un confronto tra i fitti annui convenuti per gli affitti miglioratari e quelli, invece, stabiliti per gli affitti ordinari bisogna innanzitutto disporre di medie annue per le varie destinazioni colturali e, ovviamente, per le due differenti categorie di rapporti. Pertanto il primo passo da compiere riguarda la scelta del "tipo di media" da usare. La preferenza è stata data alla "moda" che, essendo "il valore a cui corrisponde la massima frequenza"¹², non risente, a differenza di altri tipi di media, della presenza di valori troppo alti o bassi dovuti ad errori casuali di rilevazione, di calcolo o a fattori di altra natura: si pensi, ad esempio, al caso in cui i contraenti stabilirono un fitto ridotto a motivo del loro rapporto di parentela. Così è possibile costruire delle tabelle nelle quali si riportano gli anni e le mode. Qualora, per taluni degli anni considerati, non si disponesse della moda la lacuna potrà essere colmata ricorrendo all'interpolazione ed usando il metodo dei minimi quadrati come criterio di accostamento della "curva interpolante" ai dati originari. Per la scelta della funzione interpolante è proficua la costruzione del diagramma a dispersione dei fitti e il suo confronto "con quello di curve di equazione nota". Dopo aver scelto la funzione occorre calcolarne i parametri e, successivamente, si impone la verifica della "bontà" dell'accostamento. Se l'accostamento non è buono è necessario ripetere il procedimento usando una differente e in genere più complessa funzione. Se, invece, l'accostamento è buono la funzione interpolante può essere usata per il calcolo dei valori mancanti: bisogna sostituire alla "x" l'anno di cui manca il valore del fitto annuo medio e, quindi, si deve calcolare il corrispondente valore della "y" che, difatti, rappresenta il fitto annuo medio teorico.

¹² G. Lunetta, Elementi di statistica, Torino 1990, p. 67.

L'ultimo passo consiste nel tracciare in un piano cartesiano e per ciascuna destinazione culturale l'insieme dei punti aventi per coordinate le coppie "anno" e "fitto annuo medio delle gabelle ordinarie" e quello avente per coordinate le coppie "anno" e "fitto annuo medio delle gabelle miglioratarie" allo scopo di permettere un agevole, perché, visivo, confronto dei fitti annui medi delle due categorie di gabelle. Questo procedimento è stato applicato, a dir il vero in modo forzato, alle serie dei fitti ricavati dallo studio dei contratti in oggetti. In effetti, il numero limitato dei dati e le difficoltà connesse alla corretta individuazione della destinazione culturale pregiudicano la validità dei risultati ottenibili. Comunque, più che altro a titolo d'esempio e limitatamente alle gabelle ordinarie, sono state costruite le tabelle dei fitti annui medi e sotto ad ogni tabella è stata riportata l'equazione della retta interpolante¹³ e il valore del coefficiente di determinazione. L'accostamento non è però buono, questo significa che si dovrebbe ripetere il procedimento usando una funzione differente, ma ciò non risolverebbe affatto il problema di fondo ovvero l'interpretazione dei risultati ottenibili. Anche il più raffinato degli strumenti matematico-statistici è, difatti, destinato a produrre risultati non accettabili allorquando i dati iniziali sono di per sé, criticabili: "la qualità dei risultati di una elaborazione non può essere [affatto] migliore della qualità dei dati in ingresso"¹⁴. Pertanto, non essendo sostenuta da dati inconfutabili, qualsiasi osservazione sul rapporto esistente tra i fitti delle due categorie di gabelle è destinata a crollare dinanzi alla prima critica. Però, è vero che altri elementi, questa volta di tipo qualitativo come, in particolare, la diffusa povertà testimoniata dalle clausole negoziali particolarmente onerose, fanno propendere a favore delle conclusioni emerse dallo studio di altre realtà. Purtroppo, di più non si può dire anche perché, almeno in questo caso, è senz'altro vero che ciò "che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare"¹⁵.

GABELLE ORDINARIE

SEMINATIVO

¹³ E' stata utilizzata la retta di equazione $y=a+bx$. Le formule per il calcolo dei parametri "a" e "b" sono:

$$b = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$\text{dove } \bar{x} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}; \quad \bar{y} = \frac{\sum_1^n y_i}{n}$$

Per vagliare la "bontà" dell'accostamento è stato calcolato il "coefficiente di determinazione":

$$r^2 = \frac{\sum_1^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_1^n (y_i - \bar{y})^2}$$

dove \hat{y} è il valore calcolato tramite la funzione interpolante. L'accostamento sarà accettato se r^2 è prossimo a 1: difatti esso esprime la frazione della varianza spiegata dall'interpolazione. C.f.r. G. Lunetta, cit., pp. 249-258; G. Zwirner – L. Scaglianti, *Matematica per ragionieri periti commerciali e programmatori*, Padova 1985, vol, III, pp. 172-216.

¹⁴ AA.VV., *Manuale di informatica*, Bologna 1986, p. 990.

¹⁵ *Ecclesiaste* 1,15.

SEMPILCE	
ANNO	Fitto Annuo Medio¹⁶
1811	13
1813	3
1814	8
1817	7
1827	13
1836	2
1842	2
1845	3
1853	14
1856	8
1860	13

$$y = -46,3755 + 0,0295x; r^2 = 0,01$$

SEMINATIVO ALBERATO	
ANNO	Fitto Annuo Medio¹⁷
1819	22
1827	21
1836	14
1842	14
1853	33
1854	14
1855	41
1859	30

$$y = -536,0730 + 0,3037x; r^2 = 0,19$$

APPENDICE

¹⁶ Il fitto è espresso in tarì per tumolo della misura legale.

¹⁷ Il fitto è espresso in tarì per tumolo della misura legale.

Abbreviazioni usate nelle minute¹⁸

Cente	= contraente.	fo	= futuro.	rag ^e	= ragione.
7bre	= settembre.	gno	= giorno.	vesto	= Reverendo.
8bre	= ottobre.	Gio: Batta	= Giovanni Battista.	fac ^e	= Sacerdote.
9bre	= novembre.	giurto	= giuramento.	ma f d	= salma.
Xbre	= dicembre.	g: gna	= grana.	sr	= Suora.
b:	= baiocco.	illmo	= Illustrissimo.	solidame	= solidalmente.
c	= canna.	commi ^{to}	= "commissionato".	tt ttri	= tari.
cess ^e	= cessazione.	legimi	= legittimi.	term ^e	= termine.
e	= come.	Ma	= Maria, mensa.	terrio	= territorio.
es ^a	= come sopra.	mag ^o	= massaro.	Unita	= "Università".
cons ^o	= consenso.	mro	= mastro ("maestro").	Uescole	= Uescovile.
dif ^o	= "difunto"	meda	= medesima.	vigor	= vigore.
do	= detto.	n	= notaio.	?	= onza.
Dom ^o	= domino.	ppuo	= perpetuo.	÷	= 1/2.
Di	= "Don".	ome	= persone.		
Da	= "Donna".	pi	= piccolo.		
Dr	= Dottore.	pmte	= presente.		
Duc: Duc ⁱ	= ducati.	Prnce	= Principe.		
Fratelli	= Fratelli.	ppco	= pubblico.		
fr ^o	= frumento.	ga	= questa.		

Negli atti i prezzi e le misure vengono indicate premettendo l'unità di misura e separando i sottomultipli con "." o ":". Ad esempio onze 3.10.1 si legge 3 onze, 10 tari e 1 grano.

MONETE ED UNITA' DI MISURA¹⁹

Monete

1 onza	= 30 tari	=	L. 12,75 (lire del 1862)
1 ducato	= 100 grana	= 10 tari =	L. 4,25 "
1 tari	= 20 grani	=	L. 0,42 "
1 grano	= 20 piccoli	=	L. 0,02 "

Misure di lunghezza legali (in vigore dal 1/1/1811)

1 canna	= 8 palmi	= 2,0648 m
1 palmo	= 12 once	= 25,8098 cm
1 oncia		= 2,1508 cm

Misure di superficie legali (in vigore dal 1/1/1811)

1 salma	= 4 bisacce	= 174,6258 are
---------	-------------	----------------

¹⁸ La tabella delle abbreviazioni è stata realizzata dallo scrivente sulla base del confronto del testo delle minute e dei protocolli.

¹⁹ Per le monete e le unità di misura si è fatto riferimento ad A. Agnello, Tavole proutuarie ufficiali della reciproca riduzione di misure, pesi e monete del sistema metrico decimale e del sistema metrico legale antico di Sicilia, Palermo 1875.

1 bisaccia	= 4 tumoli	= 43,6564 are
1 tumolo	= 4 mondelli	= 40,9141 are
1 mondello	= 4 carozzi	= 2,7285 are
1 carozzo	= 4 quarti	= 68,2132 mq
1 quarto	= 4 quartigli	= 17,0533 mq
1 quartiglio(*)	= 64 palmi quadri	= 4,2633 mq
1 palmo quadro		= 0,0666 mq

(*) O canna quadra.

Misure di superficie locali

(tumolo della corda di 16 canne abolite)

1 salma	= 16 tumoli	= 171,4871 are
1 tumolo	= 4 mondelli	= 10,7179 are
1 mondello	= 4 carozzi	= 2,6795 are
1 carozzo	= 4 quarti	= 66,9872 mq
1 quarto	= 4 quartigli	= 16,7468 mq
1 quartiglio		= 4,1867 mq

N.B. 1 canna della misura abolita = 2,0461 m

(tumolo della corda di 16 canne abolite)

1 salma	= 16 tumoli	= 171,4871 are
1 tumolo	= 4 mondelli	= 10,7179 are
1 mondello	= 3 cozze	= 2,6795 are
1 cozza		= 89,3162 mq

(tumolo di canne quadrate 512 abolite)

1 salma	= 16 tumoli	= 342,9743 are
1 tumolo	= 4 mondelli	= 21,4359 are
1 mondello	= 4 carozzi	= 5,3590 are
1 carozzo	= 4 quarti	= 1,3397 are
1 quarto	= 4 quartigli	= 33,4936 mq
1 quartiglio		= 8,3734 mq

Misure di capacità legali (in vigore dal 1/1/1811)

per gli aridi (frumento, orzo, legumi, ecc.)

1 salma	= 4 bisacce	= 275,0888 litri
1 bisaccia	= 4 tumoli	= 68,7722 "
1 tumolo	= 4 mondelli	= 17,1931 "
1 mondello	= 4 carozzi	= 4,2983 "
1 carozzo		= 1,0746 "

per i liquidi (vino, mosto, ecc.)

1 salma	= 16 quartare	= 275,0888 litri
---------	---------------	------------------

1 quartara = 20 quartucci = 17,1931 "

Misure di capacità locali

per il frumento, l'orzo e i legumi

1 salma = 16 tumoli = 343,8611 litri
1 tumolo = 4 mondelli = 21,4913 "
1 mondello = 4 carozzi = 5,3728 "
1 carozzo = 1,3432 "

per il mosto

1 salma = 10 quartarelle = 85,9653 litri
1 quartarella = 10 quartucci = 8,5965 "

per l'olio

1 cafiso = 17,1931 litri

Misure di peso locali

1 cantaro (o quintale) = 100 rotoli = 79,3420 Kg
1 rotolo = 0,7934 Kg

Classi di superficie

piccolissima $\leq 0,5$ ha (1 bis. 2 mondelli 1 carozzo)
piccola $0,5 < \text{ha} \leq 10$ (5 salme 2 bisacce 3 tumoli 2 mondelli 2 carozzi)
media $10 < \text{ha} \leq 100$ (57 salme 1 bisaccia 1 mondello)
grande > 100 ha

(*) 1 ha = 100 are; 1 ara = 100 mq; tra parentesi è indicato l'estremo superiore in misure legali di Sicilia.

GLOSSARIO²⁰

Acerbo: sodo.

Aja: aia.

Aratati: arati.

Arbitriante: fittaiuolo; può indicare anche chi coltiva i propri fondi o il mercante.

Benfatti: bonificamenti.

²⁰ Cfr. A. Traina, Vocabolario siciliano-italiano, Palermo 1868; K. E. Georges, F. Calonghi, Dizionario della lingua latina, Torino 1947, vol. I; F. Palazzi, Nuovissimo dizionario della lingua italiana, Milano, 1970.

Benvisti: graditi.
Bordonaro: chi guida i muli.
Bracciale: bracciante.
Carrozzata: carrata.
Casa terrana: casa terrena.
Censo bullale: aggiunto di censo autorizzato da bolla pontificia.
Chiusa: terreno in cui è proibito il pascolo ed il legnatico.
Coerzioni: coercizioni.
Colonna: provvigione di sementi, vettovaglie, foraggi.
Crivillata: cernita.
Crivo: vaglio.
Curàtolo: curatore.
Cuti: sassi.
Dazione in soluto: cessione in pagamento.
Don: titolo che si dà agli uomini anche se plebei.
Donna: titolo che si dà alle donne anche se plebee.
Fabbe: fave.
Favata: campo seminato a fave.
Finata: campo da cui si sia segata erba secca per pastura.
Fontanella: sorgente d'acqua.
Giardino: agrumeto.
Grasso: sterco.
Gregne: covoni.
Impenso: spesa, costo.
Incanalata: canale.
Inservano: servano.
Latino: di buona qualità.
Ligame: cosa con cui si lega, legame.
Limuni: limoni.
Luppini: lupini.
Majorca: specie di grano gentile.
Manciare: cibo.
Mandra: luogo dove si racchiudono le greggi.
Meliorare: migliorare.
Mercantibile: mercanteggiabile.
Meta: prezzo fissato dalle autorità municipali.
Napolitana: sorta di grano.
Neri: maiali.
Nirelli mascalisi: specie di uva nera.
Nuglie: incolte.
Palmento: luogo dove si pigiano le uve.
Paramuri: muri che servono a sostenere il pendio di un altro muro.
Pistatore: pigiatore.
Probbo: probbo.
Proitore: porgitore.
Putà: potatura.
Recompensativi: remunerativi.
Ristoppie: steli delle graminacee rimasti sul campo dopo la messe.
Rutone: rete di fune con cui si trasporta la paglia.
Scapule: sgombre di alberi, case ecc. ed atte a seminazione.

Scatinare: dissodare.
Scerbatura: estirpazione delle erbe inutili in mezzo alle biade.
Sciaroso: lavico.
Spango: palmo.
Spetrare: togliere le pietre.
Stazzonaro: chi fa vasi e stoviglie di terra cotta.
Strasattate: liberate dagli usi civici.
Triaca: fagiuolo.
Tumminia: grano marzuolo.
Suggiogazione: rendita assicurata dalla ipoteca di beni immobili.
Terzaria: la terza parte di un podere.
Trappeto: frantoio.
Università: comune oppure università.
Vendizione: vendita.
Vinaccio, Vinazzo: vinaccia.
Voltato in vinaccio: in infusione con le vinacce.

BIBLIOGRAFIA

- A.S.C., atti del notaio Condorelli Carmelo, vers. II, voll. 2525-2529.**
- A.S.C., atti del notaio Condorelli Giacomo, vers. III, voll. 7168-7210.**
- A.S.C., atti del notaio Marchese Gaetano Seniore, vers. III, voll. 5998-6008.**
- A.S.C., atti del notaio Perina Filippo Neri, vers. III, voll. 2058-2080.**
- A.S.C., atti del notaio Marchese Domenico, vers. IV, voll. 1025-1040.**
- A.S.C., atti del notaio Condorelli Managò Carmelo, vers. IV, voll. 1218-1226.**
- A.S.C., fondo dei beni ecclesiastici, elenco n° 1, busta n° 23 (corridoio piccolo p.s., scaff. I cass. 1-18 e scaff. II cass. 1-8).**
- A. Agnello, Tavole proutuarie ufficiali della reciproca riduzione di misure, pesi e monete del sistema metrico decimale e del sistema metrico legale antico di Sicilia, Palermo 1875.**
- K. E. Georges, F. Calonghi, Dizionario della lingua latina, Torino 1947, vol. I.**
- G. Lunetta, Elementi di statistica, Torino 1990.**
- F. Palazzi, Nuovissimo dizionario della lingua italiana, Milano, 1970.**
- A. Traina, Vocabolario siciliano-italiano, Palermo 1868.**
- G. V. Villavecchia, Merceologia, Bologna 1970-1972, vol. I e vol. II.**

G. Zwirner - L. Scaglianti, Matematica per ragionieri periti commerciali e programmatori, Padova 1985, vol. III.